

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario»

(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 7 luglio 2009, n. 88)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 28 ottobre 2009)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI /D 79 /09

Roma, 28 OTT. 2009

Al Presidente,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CEE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2009.

con allegato

Luca

Sen.
Renato Giuseppe SCHIFANI
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

Relazione illustrativa all'articolato recante il recepimento della Direttiva 2007/44/CE che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario

La direttiva 2007/44/CE, il cui termine per il recepimento è scaduto il 21 marzo 2009, è volta ad assicurare la necessaria chiarezza e certezza giuridica nelle procedure di valutazione dei progetti relativi all'acquisto o incremento di partecipazioni rilevanti in banche, imprese di investimento, imprese di assicurazione e di riassicurazione. In particolare, la direttiva: (i) fissa criteri dettagliati per la valutazione prudenziale di azionisti ed esponenti aziendali da parte delle Autorità di controllo; (ii) definisce una chiara procedura per l'applicazione di tali criteri; (iii) introduce un termine massimo per il completamento della valutazione prudenziale, decorso il quale, in assenza di opposizione da parte delle Autorità competenti, il progetto deve ritenersi approvato.

Nella predisposizione del testo di recepimento, sul quale sono state sentite le Autorità di settore (Banca d'Italia, Consob, Isvap), precipua attenzione è stata data alla piena attuazione nel nostro ordinamento dei sopra menzionati principi. In particolare, passando all'esposizione dell'articolato, **l'articolo 1** contiene le modifiche che devono essere apportate al Testo Unico Bancario (D.Lgs. n. 385/93). La soppressione, ad opera della lett. a) del comma 1, della definizione di cui all'articolo 1, comma 2, della lettera *h-quinquies*, è connessa con l'inserimento, nell'art. 19, comma 1 e 2, delle soglie indicate dalla direttiva. Strettamente connessa a quest'ultima abrogazione è la previsione di cui alla successiva lett. b), che ha natura esclusivamente redazionale.

Le modifiche prospettate nelle successive lett. c) e d), che incidono sull'art. 19 del TUB, sono volte ad allineare alla nuova normativa comunitaria la disciplina dell'autorizzazione all'acquisto di partecipazioni qualificate in banche. Nel comma 1 viene eliminata l'indicazione della soglia del 5% dei diritti di voto: coerentemente con la direttiva, l'obbligo di autorizzazione viene riferito all'acquisizione di partecipazioni pari o superiori al 10% del capitale o dei diritti di voto nonché all'acquisizione di partecipazioni che permettono l'esercizio del controllo o di un'influenza notevole sulla banca. Le modifiche al comma 2 sono volte a introdurre, direttamente nel TUB, le ulteriori soglie autorizzative previste dalla normativa comunitaria (20%, 30%, 50% e, in ogni caso, partecipazioni che permettono l'esercizio del controllo). Con riferimento all'opzione lasciata dalla direttiva agli Stati membri tra la soglia del 30% e del 33%, si è scelta la prima, in coerenza con gli orientamenti che vanno maturandosi in sede di attuazione della direttiva cd. "trasparency" cui espressamente la direttiva acquisizioni fa rinvio. Le modifiche al comma 4, di natura meramente formale, sono connesse con l'abrogazione della definizione di partecipazione rilevante e le conseguenti innovazioni introdotte nei commi



precedenti. Il comma 5 viene modificato per specificare che la valutazione effettuata dalla Banca d'Italia attiene ai criteri vincolanti della direttiva. La formulazione adottata fa riferimento innanzitutto ai due elementi – qualità del potenziale acquirente e solidità finanziaria del progetto di acquisizione – indicati in via generale dalla disciplina comunitaria (cfr. nuovo art. 19-bis, par. 1 della direttiva 2006/48/CE), che vengono poi dettagliati, nello stesso comma, dai criteri più specifici indicati dalla stessa direttiva (cfr. nuovo art. 19-bis, par. 1, punti da a) ad e). In sede di regolamentazione secondaria tali criteri saranno ulteriormente specificati in coerenza con la direttiva e le relative linee applicative emanate dai Comitati di 3° livello.

Il comma 8 viene modificato, in relazione all'inserimento nel comma 2 delle soglie autorizzative in caso di variazione della partecipazione, per chiarire che per i soggetti extracomunitari trova applicazione la medesima procedura autorizzativa sia per l'acquisizione che per la variazione della partecipazione. Il comma 9, nel confermare il potere della Banca d'Italia di emanare disposizioni attuative, chiarisce che in tale sede dovranno essere – tra l'altro – definiti i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini del raggiungimento o superamento delle soglie rilevanti (tenendo anche conto delle diverse categorie di azioni e degli strumenti finanziari partecipativi che possono essere emesse ai sensi delle disposizioni del codice civile) e individuati i criteri che danno luogo alla presenza di casi di influenza notevole, soggetti ad autorizzazione.

La successiva lett. e) del comma 1 dell'art.1 del testo proposto va ad incidere sull'art. 20 del TUB. La modifica del comma 1 di quest'ultima disposizione, permette di introdurre – in attuazione della facoltà prevista dal considerando n. 6 della direttiva – un obbligo di comunicazione riferito al raggiungimento o superamento di una soglia inferiore a quella minima indicata dalla direttiva nonché di mantenere obblighi di comunicazione successiva aventi finalità esclusivamente informativa degli assetti proprietari delle banche. La formulazione del comma 1 consente, inoltre, alla Banca d'Italia di disciplinare, alla luce degli orientamenti comunitari, obblighi di comunicazione preventiva in caso di dismissione di partecipazioni per le quali è stata ottenuta l'autorizzazione. L'eliminazione del termine dei cinque giorni per l'obbligo di comunicazione (comma 2) e la corrispondente modifica del comma 3 sono dirette ad assegnare alle disposizioni di vigilanza la disciplina di questo profilo. Nell'attuale formulazione il comma 2 disciplina il termine per la notifica riferendolo solo alla data della stipula dell'accordo, senza prevedere un termine di comunicazione anche rispetto alla data dell'assemblea in cui i diritti di voto oggetto del patto vengono esercitati. Sulla base di questa formulazione un patto parasociale di voto relativo ad una specifica riunione assembleare può (i.e. entro i cinque giorni dalla stipula) essere comunicato alla Banca d'Italia successivamente al giorno in cui si svolge l'assemblea cui il patto si riferisce, senza che la Vigilanza abbia quindi il tempo di esaminarne gli effetti ed eventualmente esercitare i poteri cui l'obbligo di notifica è funzionale.

La successiva lett. f) del comma 1 dell'art.1 modifica l'art. 22 TUB, attraverso l'introduzione del comma 1-bis, che è volta ad estendere alle ipotesi di acquisizioni di concerto il medesimo trattamento normativo (obblighi autorizzativi, di alienazione e di comunicazione nonché requisiti di onorabilità) che attualmente il TUB applica alle acquisizioni di partecipazioni da parte di un unico soggetto.

Le modifiche prospettate alla lett. g) del comma 1 dell'art.1 del testo in disanima, di natura redazionale, sono volte ad adattare il testo del comma 3 dell'art. 24 TUB all'abrogazione dell'art. 19, comma 6 (cd. separatezza banca-industria).

Con la successiva lett. h) del comma 1 dell'art.1 del testo in esame si interviene sul disposto dell'art. 25 TUB. La modifica introdotta al comma 1 di quest'ultima disposizione, di natura meramente formale, è connessa con l'abrogazione della definizione di partecipazione rilevante. Con l'abrogazione del comma 2 viene eliminata la possibilità per il Ministro dell'Economia di fissare le soglie per l'applicazione dei requisiti di onorabilità; tale previsione è infatti incompatibile con l'armonizzazione massima realizzata dalla direttiva e, in particolare, con le previsioni che collegano l'obbligo di possedere i requisiti di onorabilità al possesso di partecipazioni qualificate. La modifica al comma 3 è conseguente.



La modifica recate dalle lett. i), l), o) e p) del comma 1 dell'art.1 dell'allegato testo hanno natura esclusivamente redazionale, in ottica di coerenza con le modifiche proposte all'art. 19 TUB.

Di contro, l'intervento prospettato con la lett. m) del medesimo articolo incide sul disposto di cui all'art. 108 TUB. La modifica proposta al comma 1 è connessa con l'abrogazione dell'art. 1, comma 2 lett. h-quinquies. Al riguardo, va rammentato che la direttiva acquisizioni non si applica agli intermediari finanziari; la soglia partecipativa oltre la quale è richiesto il possesso di requisiti di onorabilità è pertanto liberamente determinabile agli Stati membri. La soluzione proposta, che riferisce il possesso dei requisiti di onorabilità ai partecipanti al capitale che superino le soglie definite dal Ministro dell'Economia e delle finanze ai sensi del comma 2, ricalca quella già prevista nel TUB antecedentemente all'introduzione – all'art. 1, comma 2 lett. h-quinquies – della definizione di partecipazione rilevante.

La successiva lett. n) modifica il comma 1 dell'art. 110 TUB, per tenere conto dell'abrogazione dell'art. 1, comma 2 lett. h-quinquies. Come già illustrato nel commento alle modifiche introdotte all'art. 108, la direttiva acquisizioni non si applica agli intermediari finanziari; l'identificazione delle soglie partecipative oltre le quali è previsto l'obbligo di comunicazione alla Banca d'Italia è pertanto liberamente determinabile dagli Stati membri. La soluzione proposta, che riferisce l'obbligo di comunicazione al verificarsi dei presupposti (i.e. il superamento di determinate soglie di capitale o diritti di voto) individuati dalla Banca d'Italia ai sensi del comma 2, ricalca quella già prevista nel TUB antecedentemente all'introduzione – all'art. 1, comma 2 lett. h-quinquies – della definizione di partecipazione rilevante.

L'articolo 2 dell'unito testo è volto, invece, ad adeguare il Testo Unico della Finanza (D.Lgs. n. 58/98). A seguito delle modifiche di cui alla lett. a) del comma 1, di questa disposizione, il comma 1 dell'art. 14 TUF viene a chiarire, in coerenza con l'armonizzazione massima realizzata dalla direttiva, che i requisiti di onorabilità possono essere richiesti solo ai titolari di partecipazioni qualificate, che vengono poi definite nell'art. 15, comma 1. La soppressione del primo periodo del comma 2 è conseguente alle modifiche introdotte al comma 1. Viene eliminata la possibilità per il Ministro dell'Economia di fissare le soglie per l'applicazione dei requisiti di onorabilità; tale previsione è infatti incompatibile con l'armonizzazione massima realizzata dalla direttiva e, in particolare, con le previsioni che collegano l'obbligo di possedere i requisiti di onorabilità al possesso di partecipazioni qualificate. Le modifiche all'articolo trovano applicazione anche alle SGR e alle SICAV, nonostante tali intermediari non rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva, poiché - in linea con l'attuale impostazione del TUF - non si ritiene opportuno differenziare il regime normativo degli assetti proprietari per questa categoria di intermediari.

La successiva lett. b) del comma 1 dell'unito provvedimento va ad incidere sul testo dell'art. 15 TUF. In particolare, la modifica alla rubrica dell'articolo ha natura redazionale ed ha la finalità di chiarire che, coerentemente alla definizione di "partecipazione" adottata nel TUF (art. 1, comma 6-bis), le partecipazioni rilevanti ai fini dell'obbligo autorizzativo possono anche consistere in strumenti finanziari che consentono di influire sulla società ma che non sono imputabili a capitale. Le modifiche al testo dell'articolo sono volte a recepire l'impostazione di armonizzazione massima della direttiva. Il comma 1 introduce, direttamente nel TUF, le soglie previste dalla normativa comunitaria; coerentemente con la direttiva, il primo periodo del comma riferisce l'obbligo di comunicazione preventiva all'acquisizione o dismissione di partecipazioni pari o superiori al 10% del capitale o dei diritti di voto nonché all'acquisizione di partecipazioni che permettono l'esercizio del controllo o di un'influenza notevole sulla società; il secondo periodo del comma prevede le ulteriori soglie (20%, 30%, 50% e, in ogni caso, partecipazioni che permettono l'esercizio del controllo) indicate dalla direttiva. Con riferimento alla scelta lasciata dalla normativa comunitaria agli Stati membri tra la soglia del 30% e del 33%, si è optato per la prima, in coerenza con gli orientamenti che vanno maturandosi in sede di attuazione della direttiva cd. "trasparency" cui espressamente la direttiva acquisizioni fa rinvio. Il comma 2



viene modificato per specificare che la valutazione effettuata dalla Banca d'Italia attiene ai criteri vincolanti della direttiva. La formulazione adottata fa riferimento innanzitutto ai due elementi – qualità del potenziale acquirente e solidità finanziaria del progetto di acquisizione – indicati in via generale dalla disciplina comunitaria (cfr. nuovo art. 10-ter, par. 1 della direttiva 2004/39/CE), che vengono poi dettagliati, nello stesso comma, dai criteri più specifici indicati dalla stessa direttiva (cfr. nuovo art. art. 10-ter, par. 1 punti da a) ad e). In sede di regolamentazione secondaria tali criteri saranno ulteriormente specificati in coerenza con la direttiva e le relative linee applicative emanate dai Comitati di 3° livello. E' inoltre eliminato il termine di 90 giorni (non coerente con le previsioni della direttiva); considerato che la direttiva contiene puntuali indicazioni sui tempi e le diverse fasi del procedimento, si ritiene opportuno che la materia venga demandata alla normativa secondaria (cfr. successivo comma 5, lett. c), che non potrà che recepire il dettato comunitario. Nel comma 3 viene eliminato il secondo periodo, che risulta ridondante in quanto la relativa previsione è già ricompresa nel rinvio dello stesso comma 3 al comma 1.

Per quanto attiene al comma 5:

- la lettera a) viene riformulata per tener conto delle modifiche introdotte al comma 1 e, in particolare, della circostanza che la definizione delle soglie partecipative che danno luogo all'obbligo di comunicazione preventiva non è più demandata alla disciplina secondaria ma è direttamente prevista dalla norma primaria. Il potere normativo della Banca d'Italia viene, conseguentemente, ridefinito; in tale sede dovranno essere definiti *i criteri* di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini del raggiungimento o superamento delle soglie rilevanti (tenendo anche conto delle diverse categorie di azioni e degli strumenti finanziari partecipativi che possono essere emesse ai sensi delle disposizioni del codice civile) e individuati i criteri che danno luogo alla presenza di casi di influenza notevole.
- alla lettera c) si apportano due modifiche. La prima è connessa con quanto illustrato al comma 2 in relazione ai termini del procedimento; la seconda è volta a chiarire la coerenza tra i criteri di valutazione delle partecipazioni qualificate definiti dalla normativa secondaria e quelli individuati dal legislatore comunitario.

La presenza di un criterio generale che permette alla Banca d'Italia di individuare i soggetti tenuti all'obbligo di comunicazione preventiva in presenza di accordi di voto rende superflua l'introduzione di una espressa disposizione sugli acquisti di concerto, che andranno disciplinati – in coerenza con le indicazioni della direttiva e delle indicazioni dei comitati di 3° livello – dalla normativa secondaria.

La modifica, di cui alla lett. c), che incide sul comma 1, lett. g), dell'art. 19 TUF è volta a chiarire – in coerenza con la direttiva comunitaria – che la valutazione sugli assetti proprietari va condotta in modo analogo anche in fase di autorizzazione dell'intermediario.

In merito all'intervento di cui alle successive lett. d), e) ed f), che modificano gli artt. 34, 43 e 43-bis TUF, giova precisare che, sebbene la direttiva non si applichi alle SGR, si ritiene opportuno mantenere l'attuale impostazione del TUF, che prevede una disciplina omogenea tra gli intermediari del mercato mobiliare in punto di accesso al mercato e controlli sugli assetti proprietari. Le modifiche prospettate sono quindi volte ad allineare le previsioni applicabili alle SGR con le modifiche apportate alla disciplina delle SIM.

L'articolo 3, che modifica il comma 5 dell'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è volto a rimuovere l'obbligo per la Banca d'Italia, nei casi di acquisizioni del controllo di banche che costituiscono concentrazioni ai sensi della legge antitrust, di emanare i provvedimenti di competenza entro il medesimo termine di 60 giorni dalla presentazione dell'istanza. Con riferimento alle valutazioni della Banca d'Italia ex art. 19 del TUB, questo termine non risulta infatti più coerente con quello di 60 giorni "favorativi" imposto dalla direttiva 2007/44/CE e potrebbe essere impossibile da rispettare nei casi in cui l'acquisizione richieda una consultazione con autorità di altri Stati membri dell'UE che adottino il termine previsto dalla direttiva.



L'abrogazione proposta rimuoverebbe altresì l'attuale incongruenza derivante dalla previsione di un diverso termine procedimentale per le acquisizioni "concentrative" rispetto a quelle "non concentrative": distinzione spesso difficile da effettuare in concreto e comunque non più ammissibile alla luce della direttiva acquisizioni. Per effetto dell'abrogazione del comma 5, alle valutazioni della Banca d'Italia sulle acquisizioni concentrative si applicherebbero i termini stabiliti dalla direttiva, mentre a quelle di competenza dell'AGCM tornerebbero ad applicarsi i termini previsti in generale per le istruttorie in materia di concentrazioni (art. 16 l. n. 287/90).

L'articolo 4 introduce le modifiche al Codice delle Assicurazioni (d. lgs 209/2005) necessarie per il recepimento della Direttiva in esame. Nell'identificare le modifiche, si è ritenuto opportuno seguire un approccio minimale, basato sull'inserimento nel Codice dei principi generali della nuove disposizioni e sull'eliminazione delle eventuali incongruenze con le disposizioni della Direttiva.

La modifica introdotta alla lett. a), che abroga la definizione di "partecipazioni rilevanti" è connessa con l'inserimento nell'art. 68, Codice delle Assicurazioni, delle soglie indicate nella direttiva. Conseguentemente viene soppresso anche il riferimento al Regolamento ministeriale. Nella stessa ottica si collocano gli interventi, di natura redazionale, di cui alle successive lett. b), c), g), m), p), q), u), v), e z).

L'intervento prospettato dalle lett. d)-l) incide, invece, sul disposto dell'art. 68 Codice delle Assicurazioni. In particolare, la modifica apportata al comma 1 è volta ad eliminare le previsioni più restrittive rispetto alla disciplina comunitaria che si pongono in contrasto con l'impostazione di armonizzazione massima della direttiva. In particolare viene eliminata l'indicazione della soglia del 5% dei diritti di voto: la direttiva riferisce infatti l'obbligo di autorizzazione all'acquisizione di partecipazioni pari o superiori al 10%, 20%, 30% e 50% del capitale o dei diritti di voto nonché all'acquisizione di partecipazioni che permettono l'esercizio del controllo o di un'influenza notevole. Le soglie della direttiva sono ora esplicitamente richiamati ai commi 1 e 2. Il comma 2bis è volto a definire la nozione di acquisto di concerto. In particolare due o più persone agiscono di concerto quando decidono di esercitare i diritti connessi alle azioni che intendono acquisire in conformità ad un accordo in qualsiasi forma concluso tra esse.

Il comma 5 viene modificato per specificare che la valutazione effettuata dall'ISVAP attiene ai criteri vincolanti della direttiva. La formulazione adottata fa riferimento agli elementi generali – qualità del potenziale acquirente e solidità finanziaria del progetto di acquisizione – e di dettaglio indicati in dalla disciplina comunitaria. In sede di regolamentazione secondaria i criteri per l'accertamento del possesso dei requisiti della qualità del potenziale acquirente e della solidità finanziaria del progetto di acquisizione saranno ulteriormente specificati in coerenza con quanto previsto dalla direttiva e dalle linee-guida applicative emanate dai Comitati di terzo livello. Si è ritenuto inoltre di mantenere il riferimento alla protezione degli assicurati che in ambito assicurativo qualifica gli obiettivi di vigilanza come previsto dall'art. 27 della proposta di direttiva Solvency II. Sempre al comma 5, i termini per la conclusione del procedimento non essendo più coerenti con le nuove disposizioni della direttiva sono stati eliminati. Saranno inseriti nella normativa secondaria in linea con quanto previsto nel settore bancario/finanziario. È stato introdotto il comma 5-bis per recepire le disposizioni della direttiva in materia di cooperazione tra autorità di vigilanza nei casi in cui il potenziale acquirente sia un'entità regolamentata italiana. Analoga disposizione è stata introdotta all'art. 204 per disciplinare gli obblighi di cooperazione con le Autorità di altri Stati membri. Al comma 9 sono stati riportati in modo esplicito alcuni aspetti che dovranno essere disciplinati con Regolamento ISVAP.

Con le lett. n) e o) si adegua il contenuto dell'art. 70 Codice delle Assicurazioni. Nello specifico, la modifica comma 1 si propone di eliminare il riferimento specifico al limite temporale per la comunicazione dei patti parasociali che dovrà poi essere declinato ulteriormente nella regolamentazione attuativa. L'obiettivo è di eliminare i potenziali effetti elusivi della vigente formulazione. Sulla base dell'attuale articolo 70, infatti, un patto parasociale di voto relativo ad



una specifica riunione assembleare può legittimamente (entro i cinque giorni dalla stipula) essere comunicato all'Autorità successivamente al giorno in cui si svolge l'assemblea cui il patto si riferisce, senza che la Vigilanza abbia quindi il tempo e la possibilità di esaminarne preventivamente gli effetti ed eventualmente esercitare i poteri cui l'obbligo di notifica è funzionale. Al comma 2, in linea con quanto previsto per il TUB, viene inserito il potere per l'ISVAP di determinare la tempistica per l'alienazione delle partecipazioni oggetto di accordo.

Con l'abrogazione del comma 2 dell'art. 77 Codice Assicurazioni, prevista dalla lett. r) della disposizione in commento - parallela ad analogo modifica al TUB - viene eliminata la possibilità per il Ministero dello Sviluppo Economico (Ministero dell'Economia per le banche) di fissare le soglie per l'applicazione dei requisiti di onorabilità; tale previsione è infatti incompatibile con l'armonizzazione massima realizzata dalla direttiva e, in particolare, con le previsioni che collegano l'obbligo di possedere i requisiti di onorabilità al possesso di partecipazioni qualificate, senza ulteriori differenziazioni per livelli di partecipazione detenute. In ottica di coerenza si presentano le modifiche previste dalle lett. s) e t).

Le modifiche dell'art. 204 Codice Assicurazioni, di cui alle lett. aa), bb) e cc), si rendono necessarie per conformarsi al dettato normativo della direttiva. In tal senso è stato inserito l'obbligo di indicare nella decisione eventuali pareri positivi o negativi espressi dall'Autorità di vigilanza del candidato acquirente.

L'articolo 5, prevede l'abrogazione del comma 1 dell'art. 14 DL 185/2008. Tale disposizione fu emanata in via d'urgenza per rimuovere, entro i termini di recepimento della direttiva, il divieto, per i soggetti che svolgessero attività d'impresa in settori non bancari, di acquisire partecipazioni in banche in misura superiore al 15%. Con il completamento del recepimento della direttiva, la disciplina dell'autorizzazione all'acquisizione delle partecipazioni in banche torna ad essere integralmente e organicamente contenuta nel TUB.

L'articolo 6 prevede l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In effetti l'attuazione della direttiva si traduce esclusivamente nella fissazione di nuovi criteri, che lasciano meno spazio discrezionale alle autorità per le autorizzazioni all'acquisto di partecipazioni, senza creare nuove procedure e connessi oneri amministrativi.

Non si rende necessaria la relazione tecnico finanziaria in quanto dall'attuazione della direttiva non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



ANALISI D'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2007/44/CE che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario

Sezione 1 – Contesto e obiettivi

Il decreto legislativo interviene per rendere l'ordinamento interno conforme alle previsioni in materia di acquisto di partecipazioni nel settore finanziario di cui alla direttiva 2007/44/CE che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario.

Il termine per il recepimento fissato dall'art. 7 della direttiva 2007/44/CE è scaduto il 21 marzo 2009.

La legge 7 luglio 2008, n. 88 (legge comunitaria 2008) ha delegato il Governo ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge (29 luglio 2009), il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla direttiva in esame.

La tecnica normativa adottata è quella di novellare i testi legislativi rilevanti (testo unico bancario, testo unico finanza e codice delle assicurazioni) in modo da rispettare la collocazione sistematica della disciplina, peraltro sul modello della tecnica adottata a livello comunitario, dove sono state modificate le 3 direttive di settore.

L'obiettivo della disciplina è di fissare norme dettagliate e uniformi, a livello comunitario, sulla procedura e le condizioni per autorizzare l'acquisto di partecipazioni in società operanti nei settori finanziari. In questo modo, si vuole prevenire un possibile atteggiamento ostruzionistico di autorità di vigilanza nazionali che non vedano di buon occhio l'acquisto del controllo su un ente finanziario da parte di un gruppo straniero, ponendo così dei pesanti ostacoli al processo di integrazione dei mercati finanziari.

In sintesi, le condizioni per autorizzare l'acquisto vengono riferite alla stabilità patrimoniale e ai requisiti di onorabilità dei partecipanti all'operazione

Destinatari diretti del provvedimento sono:

- Le banche;
- Le imprese di assicurazione;
- Le imprese di investimento (SIM ed SGR);
- gli istituti di moneta elettronica.

Sezione 2 – Procedure di consultazione

Non è stata svolta la procedura di consultazione preventiva pubblica, in quanto trattasi di disposizioni in larga parte dettagliate e vincolanti per gli Stati membri, che non lasciano margini per opzioni nazionali.

Sezione 3 – Valutazione dell'opzione di non intervento



Si tratta di disposizioni legislative necessarie per conformarsi alla direttiva 2007/44/CE e pertanto non è prospettabile l' "opzione zero".

Sezione 4 – La valutazione delle opzioni alternative di intervento regolatorio

Non sono prospettabili opzioni alternative all'intervento regolatorio.

Sezione 5 – Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta

L'adeguamento della normativa nazionale alle direttive comunitarie è obbligatorio.

Sezione 6 – L'incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato

La normativa avrà un'incidenza positiva sulla concorrenzialità del mercato delle partecipazioni, in particolare quelle di controllo. Una indiretta incidenza si potrà avere anche sui mercati dei servizi finanziari, nella misura in cui le fusioni cross border potranno aumentare la concorrenzialità dei singoli mercati nazionali.

Sezione 7 – Le modalità attuative dell'intervento regolatorio

L'attuazione delle nuove disposizioni è affidata alle autorità di vigilanza di settore (Banca d'Italia, Consob e Isvap) cui spetta di emanare le residue disposizioni regolamentari in stretta coerenza con le previsioni della direttiva UE.





Auto il 29/10/09
LRF

29 OTT. 2009

Roma,

DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI
CON IL PARLAMENTO
Alla c.a. Cons. Valentino Franconi
R O M A

*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi
Ufficio per le ricerche e la documentazione giuridica
Servizio Documentazione parlamentare e presso
gli organi costituzionali

Prot. 7966

DAGL/050153/10.3.74

DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI
CON IL PARLAMENTO
Segreteria del Ministro
R O M A

e, p.c.:
All'Ufficio Legislativo del
MINISTRO PER LE POLITICHE EUROPEE
ROMA

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario.

Facendo seguito alla precedente nota del 28.10.2009, si trasmette il testo del provvedimento in oggetto, corredato delle prescritte relazioni, con il visto del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO

Ufficio legislativo - Economia

ANP/21/DUS /15228

Roma,

29 OTT. 2009

**ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per gli Affari Giuridici e legislativi**

e, per conoscenza:

MINISTERO PER LE POLITICHE EUROPEE

ALL'UFFICIO LEGISLATIVO - FINANZE


AL DIPARTIMENTO DEL TESORO

**AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE
DELLO STATO**

LORO SEDI

OGGETTO: Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007 concernente le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario.

Si restituisce, munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il provvedimento indicato in oggetto, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 28 c.m..

IL CAPO DELL'UFFICIO




419
8

21
2009

29 OTT. 2009

Ministero

Roma,

dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA
UFFICIO IV

All'Ufficio del coordinamento legislativo
Ufficio legislativo – Economia
S E D E

e, p.c.: All'Ufficio legislativo – Finanze
S E D E

Prot. N. 111678
Rif. Prot. Entrata N. 111675
Allegati: 1
Risposta a nota del:

OGGETTO: Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007 concernente le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario.

Si fa riferimento all'atto indicato in oggetto, trasmesso per posta certificata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi, per le verifiche tecniche di competenza.

Al riguardo, non avendo osservazioni da formulare, si restituisce bollinato il testo in parola.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Contino

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO <i>Ufficio Legislativo - Economia</i>
29 OTT. 2009
Prot. n. <i>1522</i>

Schema di provvedimento

Ragioneria Generale dello Stato

Da: "Dip. Affari Giuridici e Legislativi - DAGL" <dagl.presidenzaconsiglio@preconsiglio.gov.it>
A: "Ragioneria Generale dello Stato" <legislativo.rgs@preconsiglio.gov.it>; "Ufficio legislativo Min. dell'Economia e delle Finanze" <legislativo.economiaesoro@preconsiglio.gov.it>
Cc: "Ufficio legislativo Politiche comunitarie" <legislativo.politichecomunitarie@preconsiglio.gov.it>
Data invio: mercoledì 28 ottobre 2009 16.41
Allega: schema Dlg acquisitions 22 10 09 ore 15.11.doc; AIR d.lgs. direttiva 44 acquisitions.doc; rel.iii. direttiva 44.doc
Oggetto: dir. 2007 44 CE regole acquisizione partecipazioni settore finanziario

Si trasmette il provvedimento indicato in oggetto, corredato delle prescritte relazioni, approvato, in via preliminare, nella riunione del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2009, ai fini delle verifiche tecniche di competenza.

Si segnala l'urgenza considerata l'imminente scadenza del termine di delega.

Si fa riserva di trasmettere la relazione tecnico-normativa non appena perverrà dall'ufficio legislativo del ministero economia-settore tesoro.

111 675
5019

GRUE
GF
PAE
OB

28/10/2009

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008 ed, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato B;

Vista la direttiva 2007/44/CE che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario.;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

(Modifiche al testo unico bancario)

1. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 2, la lettera *h-quinquies*) è soppressa;

b) all'articolo 14, comma 1, lettera *d*), le parole: «i titolari di partecipazioni rilevanti» sono sostituite dalle seguenti: «i titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19»;

c) la rubrica del Capo III del Titolo II è sostituita dalla seguente: «Partecipazioni nelle banche»;

d) all'articolo 19:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La Banca d'Italia autorizza preventivamente l'acquisizione a qualsiasi titolo in una banca di partecipazioni che comportano il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla banca stessa o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute.»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La Banca d'Italia autorizza preventivamente le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunge o supera il 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento e, in ogni caso, quando le variazioni comportano il controllo sulla banca stessa.»;

3) al comma 4, la parola: «rilevanti» è sostituita dalle seguenti: «indicate ai commi 1 e 2»;

4) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della banca, valutando la qualità del potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione in base ai



seguenti criteri: la reputazione del potenziale acquirente, ivi compreso il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 25; il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 26 da parte di coloro che, in esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella banca; la solidità finanziaria del potenziale acquirente; la capacità della banca di rispettare a seguito dell'acquisizione le disposizioni che ne regolano l'attività; l'idoneità della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l'esercizio efficace della vigilanza. L'autorizzazione non può essere rilasciata in caso di fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. L'autorizzazione può essere sospesa o revocata se vengono meno o si modificano i presupposti e le condizioni per il suo rilascio.».

5) al comma 8, dopo le parole: «nei commi 1» è inserita la seguente: «, 2»;

6) il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni attuative del presente articolo, e in particolare disciplina le modalità e i termini del procedimento di valutazione di cui al comma 5, i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini dell'applicazione delle soglie previste ai commi 1 e 2, ivi inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono computati ai fini dell'applicazione dei medesimi commi, e i criteri per l'individuazione dei casi di influenza notevole.»;

e) all'articolo 20:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La Banca d'Italia stabilisce, a fini informativi, obblighi di comunicazione in ordine a operazioni di acquisto o cessione di partecipazioni in banche.»;

2) al comma 2, le parole: «entro cinque giorni dalla stipulazione ovvero, se non concluso in forma scritta, dal momento di accertamento delle circostanze che ne rivelano l'esistenza» sono soppresse;

3) al comma 3, dopo le parole: «determina altresì le modalità» sono inserite le seguenti: «e i termini»;

f) all'articolo 22:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Partecipazioni indirette e acquisti di concerto»;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'applicazione dei capi III e IV si considera anche l'acquisizione di partecipazioni da parte di più soggetti che, in base ad accordi in qualsiasi forma conclusi, intendono esercitare in modo concertato i relativi diritti, quando tali partecipazioni, cumulativamente considerate, raggiungono o superano le soglie indicate nell'articolo 19.»;

g) all'articolo 24, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dall'articolo 19 non sono state ottenute o sono state revocate devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia.»;

h) all'articolo 25:

1) al comma 1, le parole: «di partecipazioni rilevanti» sono sostituite dalle seguenti: «delle partecipazioni indicate all'articolo 19»;

2) il comma 2 è abrogato;

3) al comma 3, le parole: «eccedenti il suddetto limite» sono sostituite dalle seguenti: «eccedenti le soglie indicate all'articolo 19, comma 1»;

4) al comma 4, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»;

i) all'articolo 65, comma 1, lettera h), le parole: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 6,» sono soppresse;



l) all'articolo 96-bis, comma 4, lettera i), le parole: «di partecipazioni rilevanti ai fini dell'articolo 19» sono sostituite dalle seguenti: «delle partecipazioni indicate nell'articolo 19»;

m) all'articolo 108, comma 1, la parola: «rilevanti» è soppressa;

n) all'articolo 110, comma 1, la parola: «rilevanti» è soppressa;

o) all'articolo 114-ter, comma 1, le parole: «, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 19, commi 6 e 7» sono soppresse;

p) all'articolo 114-quater, comma 1, le parole: «, fatta eccezione per l'articolo 19, commi 6 e 7,» sono soppresse.

Art. 2

(Modifiche al testo unico della finanza)

1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 14:

1) al comma 1, le parole: «di partecipazioni» sono sostituite dalle seguenti: «delle partecipazioni indicate nell'articolo 15, comma 1»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo 15, per le SICAV si fa riferimento alla sole azioni nominative ed il regolamento di cui al comma 1 stabilisce le ipotesi in cui, al fine dell'attribuzione del diritto di voto, tali azioni sono considerate come azioni al portatore, con riguardo alla data di acquisto»;

3) al comma 3, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;

4) al comma 4, le parole: «il limite stabilito ai sensi del comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «le soglie previste dall'articolo 15, comma 1»;

5) al comma 7, le parole: «dal comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 15 comma 1»;

b) all'articolo 15:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Partecipazioni»;

2) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere, direttamente od indirettamente, in una Sim, società di gestione del risparmio, Sicav una partecipazione che comporta il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla società o che attribuisce una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute, deve darne preventiva comunicazione alla Banca d'Italia. La comunicazione preventiva è dovuta anche per le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunga o superi, in aumento o in diminuzione, il 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento e, in ogni caso, quando le variazioni comportano l'acquisizione o la perdita del controllo della società.»;

3) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La Banca d'Italia può vietare entro il termine stabilito ai sensi del comma 5, lettera c) l'acquisizione della partecipazione quando ritenga che non ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente dell'intermediario, valutando la qualità del potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione in base ai seguenti criteri: la reputazione del potenziale acquirente, ivi



compreso il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 14; il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 13 da parte di coloro che, in esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo; la solidità finanziaria del potenziale acquirente; la capacità dell'intermediario di rispettare a seguito dell'acquisizione le disposizioni che ne regolano l'attività; l'idoneità della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l'esercizio efficace della vigilanza; l'assenza di fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa a operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.»:

4) al comma 3, il secondo periodo è soppresso;

5) al comma 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini dell'applicazione delle soglie previste al comma 1. ivi inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono computati ai fini dell'applicazione del medesimo comma, nonché i criteri per l'individuazione dei casi di influenza notevole»; alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché per condurre la valutazione prevista al comma 2»;

c) all'articolo 19, comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) i titolari delle partecipazioni indicate nell'articolo 15, comma 1 abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 14 e non ricorrano le condizioni per il divieto previsto dall'articolo 15, comma 2»;

d) all'articolo 34, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) i titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 15, comma 1 abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 14 e non ricorrano le condizioni per il divieto previsto dall'articolo 15, comma 2»;

e) all'articolo 43, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) i titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 15, comma 1 abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 14 e non ricorrano le condizioni per il divieto previsto dall'articolo 15, comma 2»;

f) all'articolo 43-bis, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) i titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 15, comma 1 abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti ai sensi dell'articolo 14 e non ricorrano le condizioni per il divieto previsto dall'articolo 15, comma 2»;

Art. 3

(Modifiche alla legge 10 ottobre 1990, n. 287)

1. All'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, il comma 5 è abrogato.

Art. 4

(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, 209, recante il codice delle Assicurazioni Private)

1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, 209, recante il codice delle Assicurazioni Private sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 1, comma 1, la lettera oo) è abrogata;
- b) all'articolo 14, comma 1, lettera e) la parola: "rilevanti" è sostituita dalle seguenti "indicate dall'articolo 68";



- c) all'articolo 59, comma 1, lettera e) la parola: "rilevanti" è sostituita dalle seguenti "indicate dall'articolo 68";
- d) all'articolo 68, il comma 1 è sostituito dal seguente:
 "1.L'ISVAP autorizza preventivamente l'acquisizione, a qualsiasi titolo, in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di partecipazioni che comportano il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sull'impresa stessa o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute.";
- e) all'articolo 68, il comma 2 è sostituito dal seguente:
 "2. L'ISVAP autorizza preventivamente le variazioni delle partecipazioni nei casi in cui la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunga o superi il 20 per cento, 30 per cento, o 50 per cento ed, in ogni caso, quando le variazioni comportano il controllo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione";
- f) all'articolo 68, dopo il comma 2 è inserito il seguente :
 "2.bis Ai fini dell'applicazione dei Capi I e II del presente Titolo, si considera anche l'acquisizione di partecipazioni da parte di più soggetti che intendono esercitare in modo concertato i relativi diritti sulla base di accordi in qualsiasi forma conclusi, quando tali partecipazioni, cumulativamente considerate, configurino una partecipazione ai sensi dei commi 1 e 2.";
- g) all'articolo 68, comma 4 la parola: "rilevanti" è sostituita dalle seguenti "indicate nei commi 1 e 2";
- h) all'articolo 68, il comma 5 è sostituito dal seguente:
 "5. L'ISVAP rilascia l'autorizzazione quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, valutando la qualità del potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione avuto riguardo anche ai possibili effetti dell'operazione sulla protezione degli assicurati dell'impresa interessata, sulla base dei seguenti criteri: la reputazione del potenziale acquirente, ivi compreso il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'art. 77; il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'art. 76 da parte di coloro che, in esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo nell'impresa; la solidità finanziaria del potenziale acquirente; la capacità dell'impresa di rispettare a seguito dell'acquisizione le disposizioni che ne regolano l'attività; l'idoneità della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l'esercizio efficace della vigilanza; l'assenza di fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.";
- i) All'articolo 68, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
 "5-bis. L'ISVAP opera in piena consultazione con le altre Autorità competenti, nei casi in cui il potenziale acquirente sia una banca, un'impresa di investimento o una società di gestione ai sensi dell'articolo 1-bis, primo paragrafo, punto 2) della direttiva 85/611/CEE autorizzato in Italia, ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 204, comma 1, lettere b) o c) ad essi relativi. Si applicano, in tali casi, le disposizioni di cui all'articolo 204, commi 2 e 3.";
- l) all'articolo 68, il comma 9 è sostituito dal seguente:
 "9. L'ISVAP determina con regolamento le disposizioni di attuazione sulla base delle rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario, e in particolare disciplina i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini dell'applicazione delle soglie previste ai commi 1 e



- 2, ivi inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono computati ai fini dell'applicazione dei medesimi commi ed i criteri per l'individuazione dei casi di influenza notevole”;
- m) all'articolo 69, comma 1, la parola: “rilevante” è sostituita dalle seguenti “indicata dall'articolo 68”;
- n) l'articolo 70, il comma 1 è sostituito dal seguente:
 “1. Ogni accordo in qualsiasi forma concluso, che ha per oggetto o per effetto l'esercizio concertato del voto in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o in una società che la controlla è comunicato all'ISVAP dai partecipanti ovvero dai legali rappresentanti dell'impresa cui l'accordo di riferisce. L'ISVAP stabilisce in via generale i termini e le modalità della comunicazione”;
- o) all'articolo 70, comma 2, dopo le parole: “accordo stesso” sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e stabilire un termine entro il quale le partecipazioni oggetto dell'accordo devono essere alienate.”;
- p) all'articolo 75, comma 1, la parola: “rilevanti” è sostituita dalle seguenti “indicate dall'articolo 68”;
- q) all'articolo 77, comma 1, la parola: “rilevanti” è sostituita dalle seguenti: “indicate dall'articolo 68”;
- r) all'articolo 77 il comma 2 è soppresso;
- s) all'articolo 77, comma 3 le parole: “il suddetto limite” sono sostituite dalle seguenti: “le soglie di cui al comma 1”
- t) all'articolo 77 comma 4, le parole: “comma 2” sono sostituite da: “comma 1”;
- u) all'articolo 79, comma 4, la parola: “rilevanti” è sostituita dalle seguenti: “indicate dall'articolo 68”
- v) all'articolo 188, comma 3, la parola: “rilevante” è sostituita dalle seguenti: “indicata dall'articolo 68”;
- z) all'articolo 197, comma 3, la parola: “rilevante” è sostituita dalle seguenti: “indicata dall'articolo 68”;
- aa) la rubrica dell'articolo 204 è sostituita dalla seguente: “(Autorizzazione relativa all'assunzione di partecipazioni in imprese di assicurazione o di riassicurazione)”
- bb) all'articolo 204, il comma 1 è sostituito dal seguente:
 “ 1. L'ISVAP, nei casi in cui è previsto il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 68, opera in piena consultazione con le Autorità competenti degli altri Stati membri allorché l'acquisizione o la sottoscrizione di azioni sia effettuata da un acquirente che sia:
 a) una banca, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento o una società di gestione ai sensi dell'art. 1 bis, punto 2. della direttiva 85/611/CEE autorizzati in un altro Stato membro;
 b) un'impresa madre, come definita secondo le rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario, delle imprese di cui alla lettera a);
 c) una persona, fisica o giuridica, che controlla una delle imprese di cui alla lettera a).”;
- cc) all'articolo 204, dopo il comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
 “1-bis. L'ISVAP scambia con le Autorità competenti tempestivamente tutte le informazioni essenziali o pertinenti per la valutazione. A tale riguardo, comunica su richiesta tutte le informazioni pertinenti e, di propria iniziativa, tutte le informazioni essenziali.



2-bis. L'ISVAP nel provvedimento di autorizzazione indica eventuali pareri o riserve espressi dall'Autorità competente a vigilare sul potenziale acquirente.”.

Art. 5

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato l'articolo 14, comma 1 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Restano abrogati i commi 6 e 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Al comma 8-bis del medesimo articolo 19, le parole: « il divieto previsto dal comma 6» restano soppresse.

Art. 6

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'adempimento dei compiti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.”.

